

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Il Regolamento sanitario della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio disciplina le prerogative e le funzioni del Dipartimento Sanitario della FSGC, denominato "Sezione/Area Medica" ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, nel rispetto delle Leggi nazionali, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della FIFA, della UEFA e del CONS, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Articolo 1 – Struttura.

1. Il Dipartimento Sanitario Federale è costituito da:

- a) Responsabile area medica;
- b) i Medici federali addetti alle squadre nazionali;
- c) i Medici sociali;
- d) Operatori sanitari.

2. Tutti i componenti del Dipartimento Sanitario federale sono tesserati per la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 – Responsabile area medica.

1. Il Responsabile dell'area medica, in conformità alle direttive ed al coordinamento della Commissione Tecnica di cui all'art. 2 del Regolamento del Settore Tecnico:

- a) coordina l'attività del Dipartimento Sanitario federale;
- b) predispone e propone al Consiglio federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- c) esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- d) svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio federale e/o dai Medici federali;
- e) fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping ed, in generale, su tematiche scientifiche;
- f) propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- g) individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini,

con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;

- h) promuove iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- i) svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati;
- j) svolge attività educativo – didattica.

2. Il Responsabile dell'Area Medica può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Articolo 3 – Medici federali addetti alle squadre nazionali.

1. I Medici federali, in numero sufficiente alla copertura delle esigenze federali anche in ragione delle disponibilità sul territorio, sono nominati ogni biennio dal Consiglio federale su presentazione del Responsabile Sanitario; decadono al termine del biennio.

2. Devono essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo tenuto dal Settore Tecnico e rispettare i requisiti ivi previsti.

3. I Medici federali:

- a) partecipano a riunioni con il Responsabile area medica;
- b) partecipano, se invitati, alle riunioni del Consiglio federale in relazione a problematiche pertinenti;
- c) indicano, sentito il Responsabile area medica, gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- d) programmano valutazioni medico-funzionali e verificano gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- e) promuovono iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- f) si occupano dell'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione atletica in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali;
- g) supportano i Medici sociali su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti, che riguardano atleti di interesse nazionale.

4. I Medici federali possono avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

5. Il ruolo di Medico federale non è incompatibile con il ruolo di Medico sociale.

Articolo 4 – Medici sociali.

1. Tutte le squadre delle Società sportive, fatta eccezione per quelle che partecipano all'attività

giovanile, hanno l'obbligo di nominare un Medico sociale quale responsabile sanitario.

2. I medici sociali devono essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo tenuto dal Settore Tecnico e rispettare i requisiti ivi previsti.

3. Il Medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute dei tesserati della società sportiva per la quale è tesserato ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle Leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale. In particolare, il Medico sociale deve provvedere a far accedere i tesserati della propria Società agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui all'art. 47 del Regolamento Organico, almeno con periodicità annuale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del tesserato.

4. Il Medico sociale può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di sua fiducia.

5. Il Medico sociale ha l'obbligo di adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Articolo 5 – Operatori sanitari.

Sono definiti operatori sanitari:

- Medici;
- Fisioterapisti;
- soccorritori operatori di ambulanza;
- infermieri che operino in regime di collaborazione con la FSGC;
- qualunque figura qualificata che operi in ambito sanitario.

Articolo 6 – Obblighi.

Tutti gli operatori del Dipartimento sanitario, a qualsiasi livello:

- a) devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- b) devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- c) sono tenuti a rispettare lo Statuto e le norme federali;
- d) si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- e) si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai Settori di competenza;
- f) svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dai tesserati FSGC;
- g) devono adeguarsi alla Legge nazionale relativamente alla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita.

Articolo 7 – Tutela della salute.

1. La tutela della salute dei tesserati della FSGC è garantita dall' idoneità fisica alla pratica sportiva, appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dalla Repubblica di San Marino e dalle norme dell'ordinamento sportivo.
2. Ai fini della tutela della salute, i tesserati FSGC sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità agonista, previsto dalla normativa FSGC, dalla normativa statale, nonché dalla normativa UEFA e FIFA e delle altre Federazioni Sportive (in particolare dalla FIGC), per le singole manifestazioni sportive o campionati cui i medesimi tesserati partecipano.
3. Ciascun tesserato deve sottoporsi alle visite mediche, agli accertamenti ed alle analisi previste dalle leggi statali in materia ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
4. È richiesto l'accertamento dell' idoneità fisica generica per gli atleti dai 5 agli 11 anni e quello dell' idoneità specifica dai 12 anni in su.
5. Qualora il certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva o al Campionato di appartenenza, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista, un nuovo certificato di idoneità. In difetto, al tesserato sarà preclusa ogni attività di gara e di allenamento.
6. Le certificazioni di idoneità, generica o specifica, dei tesserati sono tenute agli atti dalle Società per le quali i calciatori sono tesserati ed aggiornate a cura delle stesse in quanto la validità della visita medica vincola il tesseramento di tutti i calciatori.
7. Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, la FSGC se un proprio calciatore, a qualsiasi categoria appartenga, sia divenuto inidoneo alla pratica agonistica.
8. E' facoltà della FSGC richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa all' idoneità dei rispettivi tesserati.
9. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla FSGC la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la FSGC lo richieda.

Articolo 8 – Certificazione di idoneità generica.

Per i collaboratori sanitari è sufficiente il certificato di idoneità generica, ovvero il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante, oltre che per gli atleti dai 5 agli 11 anni, come previsto dall'art. 7, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 9 - Certificazione di idoneità specifica.

Tutti gli atleti dai 12 anni in su, come previsto dall'art. 7, comma 4 del presente Regolamento,

a prescindere dal Campionato o dalla manifestazione sportiva cui partecipano, dovranno ottenere il certificato di idoneità specifica agonistica, da parte dei competenti Medici specializzati in medicina dello Sport, conformemente alla legge dello Stato e della normativa UEFA, ove applicabile alle singole manifestazioni sportive.

Articolo 10 – Obblighi delle Società sportive.

Le Società affiliate alla FSGC sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento agli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
- b) conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati per almeno 5 anni;
- c) custodire la Scheda sanitaria di cui al successivo articolo;
- d) esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla FSGC su richiesta della stessa;
- e) assicurarsi della fruibilità dei dispositivi DAE ed eventuali altri salvavita presenti sui campi e forniti dalla FSGC; sono inoltre tenute a verificare la relativa formazione al BLS-D per il personale societario, sfruttando i corsi realizzati dalla FSGC.

Articolo 11 – Scheda sanitaria.

1. In accordo con i dettati UEFA., la scheda sanitaria è un documento, predisposto dalla FSGC nella quale ogni Società sportiva ha l'obbligo di far ottemperare, quanto in essa contenuto. La scheda deve essere costantemente aggiornata dal proprio Medico Sociale.

2. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene custodita esclusivamente dal Medico sociale quale responsabile sanitario.

3. La scheda sanitaria attesta l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute del tesserato, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva.

4. Al momento del trasferimento dei tesserati ad altra Società, la scheda sanitaria deve essere trasmessa d'ufficio in originale ed in busta chiusa dal Medico sociale della Società di provenienza al Medico sociale della nuova Società.

5. In caso di cessazione del rapporto sportivo del calciatore, la scheda sanitaria deve essere custodita per almeno ulteriori tre stagioni sportive dalla Società con la quale ha fatto l'ultima stagione di tesseramento quale calciatore.

6. La custodia della scheda sanitaria è sotto la responsabilità del Presidente della Società.

Articolo 12 – Idoneità alla pratica sportiva degli Arbitri.

Gli Arbitri in attività, ogni anno, prima del tesseramento devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica specifica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 2 e dal Regolamento del Settore Arbitrale.

Articolo 13 – Infrazioni e sanzioni.

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare ed è soggetto alla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva FSGC ed alla correlata disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina della FSGC.

Articolo 14 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti dal 12 Aprile 2022, data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale della FSGC.